

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 318

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BRAMBILLA**

Divieto della pratica della caccia nel territorio nazionale

*Presentata il 16 marzo 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da millenni, nella nostra civiltà occidentale, la caccia non è più una fonte primaria di sostentamento, e da secoli non è più neanche una fonte accessoria. La chiamano «attività ricreativa» o addirittura «sport», ma la sua vera essenza consiste semplicemente nel «perseguire e uccidere» esseri viventi. Praticata dai popoli primitivi, per i quali è ancora necessaria e magari legata a una concezione magico-religiosa del mondo, la caccia può ancora essere compresa. Nella civiltà moderna appare per ciò che è: anacronistica e moralmente ingiustificabile.

A queste considerazioni si assommano i danni arrecati dai cacciatori all’ambiente, alla biodiversità, all’agriturismo, che alla collettività costano molto più di quanto garantirebbero i presunti «vantaggi economici» della caccia. Basti pensare, a puro titolo d’esempio, alla dispersione del

piombo. Secondo la più nota associazione del settore, ogni cacciatore spara in una stagione venatoria 480 colpi, ciascuno dei quali può contenere circa 35 grammi di piombo. Se prendessimo per buona la cifra di 850.000 cacciatori in Italia, sbandierata di recente da Face Italia (sezione nostrana della Federazione europea dei cacciatori) arriveremmo a più di 14.000 tonnellate l’anno. Fortunatamente, i cacciatori sono molti di meno e in continuo declino numerico.

In breve, non c’è ragione di consentire ancora un’attività insensata e dannosa. A ciò provvede la presente proposta di legge, che vieta la pratica venatoria e delinea un sistema in cui il controllo sulle popolazioni animali è demandato interamente ed esclusivamente, sulla base di studi e pareri dell’ISPRA, al Corpo forestale dello Stato e al personale di cui all’articolo 19 della legge n. 157 del 1992.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Abolizione dell'attività venatoria).*

1. Sul territorio nazionale è vietata ogni forma di caccia.

## ART. 2.

*(Censimenti).*

1. Per le finalità indicate agli articoli 3 e 4, l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), conduce ricerche, monitoraggi e censimenti di tutte le popolazioni naturali di mammiferi e uccelli stabilmente o temporaneamente presenti sul territorio nazionale. Tali attività interessano altresì la condizione degli ecosistemi e degli *habitat*, le esigenze di tutela, di ricostituzione, di rinaturalizzazione con particolare riferimento alle specie animali più minacciate.

2. A tale scopo l'ISPRA è dotato di personale aggiuntivo: venti ricercatori, di cui dieci con contratto a tempo indeterminato e dieci con contratto triennale.

## ART. 3.

*(Interventi per l'agricoltura).*

1. L'eventuale controllo delle specie da cui possono derivare problemi o danni per le attività agricole, laddove documentati e verificati dall'ISPRA, è praticato, sulla base di un parere motivato dell'ISPRA stesso, dal Corpo forestale dello Stato e dal personale di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.

## ART. 4.

*(Relazioni al Parlamento ed al Governo).*

1. Al 31 dicembre di ogni anno, l'ISPRA trasmette alle competenti Commissioni

parlamentari, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché al Ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali una relazione sulle attività di ricerca condotte dall'Istituto stesso.

ART. 5.

*(Sanzioni).*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 544-*bis* del codice penale.

ART. 6.

*(Oneri finanziari).*

1. Per i compiti di cui all'articolo 2 è attribuita all'ISPRA, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, la somma di euro 5.000.000.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per gli anni dal 2013 al 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



\*17PDL0005000\*